

	REDDITO DI CITTADINANZA (fino al 31 dicembre 2023 per un periodo massimo di 7 mesi¹)	ASSEGNO DI INCLUSIONE (dal 1° gennaio 2024²)
Beneficiari	Nuclei familiari in possesso di determinati requisiti	Nuclei familiari con almeno un soggetto minorenni, o con almeno 60 anni, o disabile, o in condizione di svantaggio e inserito in specifici programmi di cura, in possesso di determinati requisiti.
Requisiti	– residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo – ISEE fino a 9.360 euro annui; – reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui (7.560 per la pensione di cittadinanza per persone con almeno 67 anni) moltiplicati per la scala di equivalenza; – patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro; – patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro (incrementato al ricorrere di determinate condizioni); – non si devono possedere navi, imbarcazioni, autoveicoli o motoveicoli superiori ad una determinata cilindrata; – mancanza di misura cautelare personale e di condanne definitive, intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta	– residenti in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo; – ISEE: fino a 10.140 euro annui; – reddito familiare: inferiore a 6.500 euro annui (8.190 se nucleo composto solo da persone con almeno 67 anni o da queste più persone disabili) moltiplicati per la scala di equivalenza. Tale soglia è comunque pari a 10.140 euro se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione; – patrimonio immobiliare: diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro; – patrimonio mobiliare: non superiore a 6.000 euro (incrementato al ricorrere di determinate condizioni); – non si devono possedere navi, imbarcazioni, autoveicoli o motoveicoli superiori ad una determinata cilindrata; – mancanza di misura cautelare personale, di prevenzione e di sentenze definitive di condanna nei 10 anni precedenti la richiesta

Nucleo familiare	Si prevede che: – i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; – i componenti già facenti parte di un nucleo familiare continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione; – il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente se minore di 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.	Si prevede che: – i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione; – i componenti già facenti parte di un nucleo familiare continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione; – i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE
Scala di equivalenza	Pari ad 1 ed incrementato fino ad un massimo di 2,1 (2,2 se vi sono componenti con disabilità grave o non autosufficienti): – di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18; – di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età.	Pari ad 1 ed incrementato fino ad un massimo di 2,2 (2,3 se vi sono componenti con disabilità grave o non autosufficienti): – di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne con carichi di cura; – di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due; – di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo;

¹ Limite non applicabile a chi è stato preso in carico dai servizi sociali e per i nuclei in cui siano presenti soggetti minori, disabili o con almeno 60 anni.

² Si tiene conto delle modifiche dei requisiti economici, reddituali e di importo del beneficio apportate dalla legge di bilancio 2025.

		– di 0,5 per ogni ulteriore componente con disabilità o non autosufficiente; – di 0,4 per ogni ulteriore componente con almeno 60 anni.
Importo	Composto da: – integrazione al reddito fino a 6.000 euro annui (7.560 in caso di Pensione di cittadinanza) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; – integrazione pari all'affitto annuo o alla rata del mutuo fino ad un massimo, rispettivamente, di 3.360 (1.800 per la Pensione di cittadinanza) o di 1.800 euro annui Non può essere inferiore a 480 euro annui. Non può essere superiore a 9.360 euro annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.	Composto da: – integrazione al reddito fino a 6.500 euro annui (8.190 se nucleo composto solo da persone con almeno 67 anni o da queste più persone disabili) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; – integrazione pari all'affitto annuo fino ad un massimo di 3.640 euro annui (1.950 se nucleo composto solo da persone con almeno 67 anni o da queste più persone disabili). Non può essere inferiore a 480 euro annui.
Durata	Erogato per un massimo di 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese prima di ciascun rinnovo	Erogato per un massimo di 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi.
Procedura	– dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro dei componenti maggiorenni; – valutazione multidimensionale; – sottoscrizione di un Patto per il lavoro (con interventi per inserimento lavorativo) da parte dei	– sottoscrizione di un Patto di attivazione digitale da cui scaturisce l'obbligo di aderire ad un Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa; – valutazione multidimensionale finalizzata alla sottoscrizione del patto per l'inclusione;

	beneficiari non esclusi dagli obblighi previsti (vedi infra) se i bisogni del nucleo familiare sono connessi prevalentemente alla situazione lavorativa; – sottoscrizione di un Patto per l'inclusione sociale (con interventi per inserimento lavorativo e di contrasto alla povertà) se i bisogni del nucleo familiare sono complessi e multidimensionali	– nell'ambito di tale valutazione i soggetti tra i 18 e i 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi di partecipazione al suddetto percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, sono avviati ai CPI per la sottoscrizione di un Patto di servizio personalizzato
Condizionalità	Sono tenuti agli obblighi connessi al Rdc (tra cui dichiarazione immediata disponibilità al lavoro, rispetto di quanto previsto dal Patto per il lavoro o dal Patto per l'inclusione e partecipazione ai PUC), a pena di decadenza, i soggetti maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, non titolari di pensione diretta e non aventi carichi di cura. Tra gli obblighi vi è anche quello di partecipare a percorsi di istruzione funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione Non sono tenuti ai suddetti obblighi: – i beneficiari della Pensione di cittadinanza o di Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni; – i componenti con disabilità;	Sono tenuti agli obblighi derivanti dal progetto di inclusione sociale e lavorativa, a pena di decadenza, i soggetti maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati, non frequentanti un regolare corso di studi e senza carichi di cura. Tra gli obblighi vi è anche quello di partecipare a percorsi di istruzione funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione e, per i componenti minorenni, di frequentare regolarmente la scuola dell'obbligo. Non sono tenuti ai suddetti obblighi – i beneficiari dell'Assegno titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni; – i componenti con disabilità;

	– i componenti con carichi di cura; – ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata Il beneficiario non esonerato dai suddetti obblighi è tenuto ad accettare, a pena di decadenza, almeno una di due offerte di lavoro congrue. In particolare, è definita congrua un'offerta: – entro 80 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta. Se nel nucleo familiare sono presenti soggetti con disabilità o minori, l'offerta è congrua se non eccede la distanza, rispettivamente, di cento o di 250 chilometri dalla residenza del beneficiario³; – in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di	– i componenti con carichi di cura; – i componenti affetti da patologie oncologiche; – i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere; – le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza Il componente attivabile al lavoro è tenuto ad accettare, a pena di decadenza, un'offerta di lavoro: – che si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale. Tale previsione non opera se nel nucleo familiare vi sono figli minori di 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, e l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico; – che si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno; – in cui la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
--	--	---

³ In caso di figli minori, tale previsione opera solo per i primi 24 mesi di fruizione del Rdc.

	cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta. Tale previsione non opera se nel nucleo familiare sono presenti soggetti con disabilità. Se vi sono figli minori, l'offerta è congrua se la distanza non supera i 250 chilometri dalla residenza del beneficiario⁴. – in caso di rinnovo del beneficio è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta. Tale previsione non opera se nel nucleo familiare sono presenti soggetti con disabilità o figli minori.	– che si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro e, al termine di questo, continua ad essere erogato per il periodo residuo di fruizione e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.
Incentivi all'assunzione	Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumono a tempo determinato, indeterminato o di apprendistato percettori del Rdc – che conseguono un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato, nel limite	Esonero contributivo totale per un massimo di 12 mesi ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, pieno o parziale, anche in apprendistato, percettori dell'Adi.

⁴ In caso di figli minori, tale previsione opera solo per i primi 24 mesi di fruizione del Rdc.

	dell'importo mensile del Reddito percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e la cui durata non può essere inferiore a 5 mesi.	Tale esonero è pari al 50 per cento dei contributi dovuti in caso di assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, o stagionale. Un contributo per determinati enti, compresi quelli del Terzo settore, pari al 60 per cento del suddetto incentivo riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato o all'80 per cento di quello riconosciuto per assunzioni a tempo determinato, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti.
Incentivi all'autoimprenditorialità	Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma è riconosciuto un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili.	Ai beneficiari dell'Assegno che avviano un'attività lavorativa autonoma è riconosciuto un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno, nei limiti di 500 euro mensili
Sanzioni	Si prevede: – la pena della reclusione da 2 a 6 anni per chi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico dell'assegno di inclusione, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute; – la pena della reclusione da 1 a 3 anni per omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio; – l'immediata revoca del beneficio con l'obbligo di restituzione, a carico del beneficiario, di quanto indebitamente percepito, nei casi di:	Si prevede: – la pena della reclusione da 2 a 6 anni per chi, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico dell'assegno di inclusione, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute; – la pena della reclusione da 1 a 3 anni per omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio; – immediata decadenza dal beneficio con l'obbligo di restituzione, a carico del beneficiario, di quanto indebitamente percepito, nei casi di: ○ condanna definitiva per i predetti reati;

	○ di condanna in via definitiva per i suddetti reati o per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; ○ di condanna definitiva per le seguenti fattispecie delittuose: associazione con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, strage, nonché per i delitti compiuti avvalendosi delle condizioni attinenti alle associazioni mafiose ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni. ○ della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il beneficio non può essere nuovamente richiesto se non decorsi dieci anni dalla definitività della condanna o dalla revoca o comunque dalla cessazione degli effetti della misura di prevenzione – la sospensione dal beneficio per: ○ destinatari di una misura cautelare personale ○ destinatari di provvedimenti non definitivi; ○ latitante o si è sottratto volontariamente all'esecuzione di una pena	○ condanna definitiva per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione; ○ applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione il beneficio non può essere nuovamente richiesto se non decorsi dieci anni dalla definitività della condanna o dalla revoca o comunque dalla cessazione degli effetti della misura di prevenzione – la sospensione dal beneficio per: ○ destinatari di una misura cautelare personale ○ destinatari di provvedimenti non definitivi ○ latitante o si è sottratto volontariamente all'esecuzione di una pena;
--	---	--

		○ inosservanza da parte del beneficiario dell'obbligo scolastico dei minori.
--	--	--